

PER PROCEDERE ALL'ISCRIZIONE È INDISPENSABILE SAPERE

NOTIZIE E.N.P.A.F.

L'iscrizione all'Ordine dei Farmacisti comporta di conseguenza l'automatica iscrizione all'ENPAF (art. 21 del D.L.C.P.S. n. 233 del 13.09.1946), fondazione di diritto privato per l'assistenza e la previdenza dei farmacisti; con la possibilità di poter maturare una pensione attraverso il pagamento di un contributo annuo. Indipendentemente dalla data di iscrizione, ed eventualmente di cancellazione, il contributo è dovuto per l'intero anno solare.

I contributi obbligatori debbono essere pagati per tutta la durata dell'iscrizione.

Sul sito dell'Enpaf è pubblicato il regolamento completo ed è scaricabile un opuscolo esplicativo delle sue attività.

Contributo BASE annuo	€ 5.041,00	A fondo pensionistico e deducibile
Contributo RIDOTTO annuo del 85%	€ 789,00	A fondo pensionistico e deducibile
Contributo RIDOTTO annuo del 50%	€ 2.540,00	A fondo pensionistico e deducibile
Contributo RIDOTTO annuo del 33,33%	€ 3.374,00	A fondo pensionistico e deducibile
Contributo di SOLIDARIETA' del 3% (in qualità di dipendente)	€ 189,00	A fondo perduto
Contributo di SOLIDARIETA' del 1% (in stato di disoccupazione)	€ 89,00	A fondo perduto

*Nota bene: i contributi sopra indicati si riferiscono ancora all'anno 2023

I contributi sopra indicati sono comprensivi di: € 30,00 per assistenza orfani e vedove e € 9,00 per indennità di maternità.

Per chi scegliesse di pagare il contributo base o ridotto, vengono aggiunti ulteriori € 52,00 come contributo associativo una tantum solo per il primo anno di iscrizione. Questa quota non è dovuta da chi sceglie di pagare il contributo di solidarietà.

→ATTENZIONE !!!←

N.B.: La riduzione del contributo viene concessa all'iscritto che sia in possesso dei requisiti per almeno la metà del periodo di iscrizione più un giorno (riferito all'anno solare).

LA RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO BASE (o SOLIDARIETA') VIENE APPLICATA SOLO SU RICHIESTA DELL'INTERESSATO (tramite PEC o raccomandata A.R.) e nei casi previsti dall'art. 21 del Regolamento dell'ENPAF.

SI AVVISA CHE, NEL CASO IN CUI L'ISCRITTO NON INVII ALCUNA COMUNICAZIONE, L'ENPAF PROCEDERÀ ALL'INVIO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DELLA QUOTA INTERA

La riscossione dei contributi di previdenza, assistenza e maternità, avverrà attraverso la piattaforma dei pagamenti PagoPa. Gli avvisi di pagamento verranno emessi dalla Banca Popolare di Sondrio, Istituto tesoriere dell'Ente, e saranno inviati agli iscritti tramite posta elettronica certificata. Gli avvisi arrivano nella primavera di ogni anno, **per i nuovi iscritti, arriveranno nella primavera 2025 con il pagamento delle quote relative all'anno 2024 e 2025 (LA CONTRIBUZIONE RICHIESTA RIGUARDA IL VERSAMENTO DI DUE ANNI).**

I modelli con le diverse richieste di riduzione contributiva sono disponibili sul sito internet dell'Ente all'indirizzo www.enpaf.it (sezione modulistica/contributi/domande di riduzione). Per il buon esito

della domanda di riduzione, si invita a compilare integralmente i modelli e ad allegare la documentazione in essi richiesta ricordando che NON SONO AMMESSE AUTOCERTIFICAZIONI INERENTI ALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA O ALLO STATO DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA.

Pensione di vecchiaia: da Regolamento Enpaf, la Pensione di vecchiaia si consegue a 68 anni di età più l'aspettativa di vita (68 anni e 9 mesi) e con 30 anni d'iscrizione e contribuzione effettive di cui almeno 20 di attività professionale.

Enpaf Online: L'ENPAF ha attivato un servizio online che consente ad ogni iscritto la possibilità di verificare sia la propria situazione anagrafica che quella contributiva (anni di contribuzione, pagamenti contributivi anno in corso, eventuali periodi di disoccupazione, ricongiunzione e riscatti). Per utilizzare il servizio è necessario effettuare la registrazione direttamente sul sito dell'ente.

INFORMAZIONI SUL SISTEMA CONTRIBUTIVO DELL'ENPAF

1. Il contributo previdenziale obbligatorio ridotto, come pure il contributo di solidarietà, non vengono riconosciuti d'ufficio, occorre un'apposita domanda, **se non viene presentata la domanda, la quota contributiva è applicata in misura intera.**
2. Per ottenere la riduzione contributiva o il beneficio del contributo di solidarietà è necessario che l'iscritto dimostri il possesso della condizione che gli dà diritto alla riduzione per almeno sei mesi e un giorno nell'anno. Nel caso di soggetto iscritto per la prima volta il possesso è richiesto per la metà più un giorno del periodo di prima iscrizione (se questo è inferiore all'anno).
3. La domanda di riduzione contributiva deve essere presentata entro il **30 settembre** dell'anno in cui l'iscritto si trovi in una delle condizioni previste dal Regolamento per ottenerla. Il termine può essere prorogato al 31 dicembre nel caso in cui il periodo utile ai fini della riduzione contributiva o del contributo di solidarietà si raggiunga dopo il 30 settembre.
4. Il termine è perentorio ed il suo superamento comporta l'attribuzione della quota intera per almeno due anni (l'anno di prima iscrizione e quello successivo).
5. Se il farmacista è iscritto per la prima volta, la domanda deve essere presentata entro il **30 settembre dell'anno successivo a quello di prima iscrizione**, il termine è prorogato al 31 dicembre nel caso in cui il periodo utile ai fini della riduzione contributiva del secondo anno di iscrizione venga raggiunto dopo il 30 settembre. Il termine è perentorio e il suo superamento comporta l'attribuzione della quota intera per almeno due anni (l'anno di prima iscrizione e quello successivo)
6. Il farmacista iscritto per la prima volta riceve gli avvisi di pagamento per la riscossione l'anno successivo a quello della prima iscrizione, quindi la contribuzione di cui viene richiesto il versamento riguarda due anni, l'anno di prima iscrizione e il successivo, **indipendentemente dalla data di prima iscrizione.**
7. Gli avvisi di pagamento per la riscossione dei contributi vengono recapitati solitamente entro il primo trimestre dell'anno. Può accadere, quindi, che il farmacista nuovo iscritto non abbia ancora richiesto la riduzione quando riceve gli avvisi, perché ha ancora tempo per farlo, in questo caso riceverà i pagamenti con **due anni di contribuzione previdenziale a quota intera**, nessuna paura! Se nel diritto **può ancora chiedere la riduzione** nei termini indicati ed ottenere l'invio degli avvisi di pagamento con gli importi contributivi ridotti, ignorando così quelli che ha ricevuto in precedenza.

8. Molto spesso la riduzione viene concessa in riferimento a contratti di lavoro a tempo determinato con il rischio che, se al termine del rapporto l'iscritto non ha inviato comunicazioni ulteriori, **l'aliquota contributiva venga portata a quota intera**; anche in questo caso, tuttavia, è possibile risolvere il problema producendo documentazione che dimostri la continuità con la precedente posizione lavorativa (ad ed. la conversione in contratto di lavoro a tempo indeterminato, una proroga ulteriore a tempo determinato, lo stato di disoccupazione instauratasi con l'iscrizione al centro per l'impiego). Se vi è continuità non occorre presentare una nuova domanda di riduzione ma è sufficiente produrre gli attestati che dimostrino la propria posizione.

9. Se la condizione che ha consentito di ottenere la riduzione contributiva o il contributo di solidarietà non è cambiata **non occorre rinnovare la domanda di riduzione ogni anno**.

10. Non si ha diritto alla riduzione, tra le altre ipotesi, se l'attività professionale di farmacista viene svolta:

- in regime di lavoro autonomo, con o senza partita IVA;
- con contratto a progetto o in collaborazione coordinata e continuativa;
- con borsa di studio senza copertura previdenziale ulteriore rispetto all'ENPAF;
- come titolare, socio, associato agli utili di parafarmacia con vendita al pubblico di farmaci;
- gratuitamente.

11. La riduzione contributiva e il contributo di solidarietà attribuiti per lo stato di disoccupazione temporanea e involontaria **non possono essere conservati per più di cinque anni complessivi in tutta la durata del rapporto assicurativo con l'ENPAF**.

ECM

La normativa vigente sancisce l'obbligatorietà della formazione continua in medicina (ECM) per tutti gli operatori sanitari, e affida agli Ordini territoriali il dovere di vigilare sull'assolvimento del predetto obbligo di aggiornamento professionale da parte degli iscritti all'Albo, di attestarne i crediti ottenuti e di certificarne il relativo pieno soddisfacimento triennale.

Ogni iscritto è tenuto all'aggiornamento professionale, come previsto dalla normativa sull'ECM e dal Codice Deontologico.

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), ha determinato che l'ammontare dell'**obbligo formativo del triennio 2023 - 2025 è pari a 150 crediti ECM** (al lordo di eventuali esoneri, esenzioni, riduzione per la costruzione o l'adesione ad un Dossier formativo ed altre riduzioni che spettano al singolo professionista).

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti (FOFI), per promuovere l'assolvimento dell'obbligo formativo da parte di tutti i farmacisti, ha ritenuto opportuno predisporre una "*Guida pratica sulla formazione continua del Farmacista*". Tale Guida, è stata pensata per chiarire tutti i principali meccanismi del sistema ECM e per descrivere gli strumenti che il farmacista ha a disposizione per assolvere al proprio obbligo formativo triennale.

La Guida è stata approvata ed aggiornata nel 2019 dal Comitato Centrale, pertanto è necessario consultare tutte le circolari successive ad integrazione e/o modifica.

L'elenco di tutte le circolari inerenti, è disponibile sul sito: - www.fofi.it - sezione ECM - Circolari federali e Guida pratica ECM.

Il professionista sanitario, ha la possibilità di visualizzare la propria posizione ECM collegandosi al portale **Co.Ge.APS**. Si informa che per accedere al sito, è necessario utilizzare il proprio SPID, oppure la propria CIE (carta identità elettronica).